



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)**

BRESCIA

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS PROPERTY, PER UN PERIODO DI ANNI DUE E 6 MESI, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI

Fascicolo 5.3.1/42/2026

RUP	Rag. Simona Gusmeri – Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso la U.O. Provveditorato Economato e Vendite Tel: 030.2290.575 E-mail: simona.gusmeri@izsler.it ; servizi@izsler.it
Referente gara	Dott. Marco Sabatiello – Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso la U.O. Provveditorato Economato e Vendite Tel. 0302290659 E-mail: marco.sabatiello@izsler.it
Indirizzo di posta elettronica certificata	acquisti@cert.izsler.it
CODICE CIG.	-----
Provvedimento di autorizzazione a contrarre	Determinazione Dirigenziale n. --- del --/--/2026

PREMESSE

La gara si articolerà nelle seguenti fasi:

TIMING GARA	DATA	ORARIO
termine ultimo per le richieste di chiarimenti	--/--/2026	--:00

U.O. Provveditorato Economato e Vendite
RUP: Simona Gusmeri (simona.gusmeri@izsler.it; tel: 030.2290575)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.L.vo n.82/2005 e s.m.)

Termine ultimo per la presentazione delle offerte	--/--/2026	--:00
Valore complessivo della procedura	€ ---- imposte comprese	

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio dei sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini" - di seguito per brevità "Ente" o "Istituto" – utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: www.ariaspa.it.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono contenute tra gli strumenti di supporto, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Questo Istituto declina ogni e qualsiasi responsabilità per mancata acquisizione da parte degli operatori di tutto o parte dei documenti di gara, nelle forme previste dal Bando di gara e dal presente Disciplinare.

Le disposizioni di cui al presente Disciplinare regolamentano gli aspetti specifici del servizio in argomento.

AVVERTENZA

La documentazione di gara è costituita da:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato tecnico;
- Domanda di partecipazione;
- DGUE – documento di gara unico europeo;
- Scheda di offerta tecnica;
- Scheda di offerta economica;
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2024 n. XII/3599);
- Statistica sinistri;
- Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL reperibili al seguente indirizzo web: www.ariaspa.it > Sintel
> Guide e Manuali piattaforma Sintel.

Gli allegati tecnici, il Disciplinare ed i relativi allegati costituiscono a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del bando di gara.

U.O. Provveditorato Economato e Vendite
RUP: Simona Gusmeri (simona.gusmeri@izsler.it; tel: 030.2290575)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.L.vo n.82/2005 e s.m.)

1. QUADRO NORMATIVO E GIURIDICO DI RIFERIMENTO

La gara e la fornitura sono regolate, oltre che dal bando di gara, dal presente Disciplinare e dai suoi allegati:

- a) dal D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, D. Lgs 209/2024 e ss.mm.ii.;
- b) dai RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, nelle parti non abrogate;
- c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii;
- d) dal D.P.R. n.207 del 5.10.2010, nelle parti non abrogate;
- e) dal T.U. sulla Salute e Sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/2008;
- f) dal Codice civile;
- g) dalle altre disposizioni normative in materia in quanto applicabili e compatibili.

1.1 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata “*Comunicazioni della procedura*”.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima in formato elettronico sulla piattaforma Sintel e all’indirizzo internet <https://www.izsler.it>

È pertanto onere degli operatori concorrenti visionare la Piattaforma SinTel e il sito prima dell'invio su SinTel dell'offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

1.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 90 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.2 del presente Disciplinare, riferito ai chiarimenti, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma SINTEL e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO, DURATA E CORRISPETTIVO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio assicurativo All Risks Property (CPV principale 66510000-8) per una durata (escluse eventuali opzioni) di anni 2 e 6 mesi decorrenti dalle ore 24.00 del 30/06/2026 ed è costituito da un unico lotto :

DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO LORDO a base di gara per il periodo
All Risks		500.000,00 €

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera previsti dall'articolo 41 comma 14 del decreto legislativo 36/2023 che la stazione appaltante ha stimato aventi un'incidenza media pari al 2,6% (fonte ANIA Trends Indici Aziendali 2023 e ANIA Trends Indici Aziendali 2024). Tali costi, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. "puro" (che ha natura per lo più finanziaria) e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione – ANIA (codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del Decreto-legge 76/2020: **J121**).

Per la presente procedura non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 per cui l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Gli importi a base d'asta devono essere espressi in termini di premio lordo annuale.

L'aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

La procedura verrà espletata sulla Piattaforma telematica SinTel, al cui sito si rinvia per le modalità di registrazione ed utilizzo.

Gli importi a base di gara sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel capitolato d'appalto. I servizi dovranno essere svolti in conformità al presente disciplinare ed al capitolato.

2.1 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

U.O. Provveditorato Economato e Vendite
RUP: Simona Gusmeri (simona.gusmeri@izsler.it; tel: 030.2290575)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.L.vo n.82/2005 e s.m.)

Opzione di proroga del contratto: Al termine naturale del contratto, qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante, come previsto nei capitolati di gara, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del nuovo contraente e dell'avvio dell'esecuzione del nuovo contratto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di continuare il servizio alle medesime o più favorevoli per la Stazione Appaltante condizioni contrattuali, per un massimo di 180 giorni.

Opzione di rinnovo/Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per il servizio assicurativo oggetto della presente gara ex art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 alle stesse condizioni normative ed economiche.

L'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata di tre anni , alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

Il valore stimato dell'appalto è riportato nella tabella che segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO ANNUO	IMPORTO LORDO PER IL PERIODO	IMPORTO LORDO PER L'OPZIONE DI PROROGA	IMPORTO LORDO PER RINNOVO/ SERVIZI ANALOGHI	VALORE GLOBALE STIMATO (compreso opzione proroga/rinnovo)
All Risks	200.000,00 €	500.000,00 €	100.000,00 €	600.000,00 €	1.200.000,00 €

2.2 REVISIONE PREZZI

Si rimanda a quanto indicato nel capitolato tecnico.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazione, non commissariate, aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo rischio oggetto dell'appalto, in base al D. Lgs. n. 209/2005.

Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

La copertura del 100% del rischio dovrà essere garantita pena l'esclusione dalla gara.

Nel **caso di coassicurazione**, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40%, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.

U.O. Provveditorato Economato e Vendite

RUP: Simona Gusmeri (simona.gusmeri@izsler.it; tel: 030.2290575)

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante può verificare il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al

personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante può verificare il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

A) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

[In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti o Coassicurazione tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna singola impresa]

B) Autorizzazione IVASS (ex ISVAP) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente relativa all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto di gara

L'operatore economico avente sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intenda partecipare in regime:

✓ di libertà di stabilimento, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente riferita ai rami oggetto dell'appalto tramite la propria sede secondaria in Italia;

✓ di libera prestazione di servizio, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente, riferita al ramo oggetto dell'appalto e deve aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

L'operatore economico avente sede legale in uno Stato terzo deve poter esercitare l'attività in Italia (riferita al ramo oggetto dell'appalto) come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 209/2005.

Ai fini della comprova, l'autorizzazione è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante, tramite consultazione dell'albo sul sito dell'IVASS e tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

[In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti o Coassicurazione tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna singola impresa]

[Ai fini di una maggior razionalizzazione delle tempistiche procedurali, si invita il concorrente a produrre, sin da ora, all'interno della Documentazione Amministrativa, copia della documentazione a comprova del possesso dei suddetti requisiti, benché già dichiarati in sede di autocertificazione].

5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

I concorrenti devono aver maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura (2020 – 2024) una raccolta annuale di premi assicurativi nel ramo oggetto dell'appalto, pari ad almeno Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

La comprova del requisito suindicato avviene attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), all'interno del quale l'operatore economico dovrà allegare i documenti a comprova, come ad esempio l'estratto dei bilanci.

[Ai fini di una maggior razionalizzazione delle tempistiche procedurali, si invita il concorrente a produrre, sin da ora, all'interno della Documentazione Amministrativa, copia della documentazione a comprova del possesso dei suddetti requisiti, benché già dichiarati in sede di autocertificazione]

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE

Gli operatori economici devono aver stipulato in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati

U.O. Provveditorato Economato e Vendite
RUP: Simona Gusmeri (simona.gusmeri@izsler.it; tel: 030.2290575)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.L.vo n.82/2005 e s.m.)

almeno n. 2 (due) servizi assicurativi, nei dieci anni precedenti la data di indizione della procedura, il cui importo complessivo sia almeno pari all'importo lordo a base d'asta ed il cui valore annuale sia pari almeno al valore annuale posto in gara, come da schema seguente:

premio lordo annuo posto a base di gara € 200.000,00

Importo lordo a base d'asta € 500.000,00

Polizza n. 1 – premio annuo	Polizza n. 2 – premio annuo	Totale somma polizze
€ 200.000,00	€ 320.000,00	€ 520.000,00 REQUISITO SODDISFATTO
€ 250.000	€ 250.000,00	€ 500.000,00 REQUISITO SODDISFATTO
€ 150.000,00	€ 325.00,00	€ 475.000,00 requisito NON soddisfatto

La comprova del requisito suindicato avviene attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), all'interno del quale l'operatore economico dovrà allegare l'elenco dei servizi svolti nell'ultimo decennio analoghi a quello oggetto dell'appalto con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti).

[Ai fini di una maggior razionalizzazione delle tempistiche procedurali, si invita il concorrente a produrre, sin da ora, all'interno della Documentazione Amministrativa, copia della documentazione a comprova del possesso dei suddetti requisiti, benché già dichiarati in sede di autocertificazione]

5.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 5.1. deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire/coassicurazione, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. 209/2005 di cui di cui al punto 5.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire/coassicurazione, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo alla raccolta premi di cui al punto 5.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; in caso di coassicurazione deve essere posseduto da ogni impresa facente parte del riparto

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 5.3 deve essere posseduto dalla mandante/delegataria

5.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 5.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. 209/2005 di cui al punto 5.1 deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 5 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione

o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per

consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 2 (J121), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al *2% del valore complessivo dell'appalto* (2% di € 1.200.000,00 = € 24.000,00). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice dei contratti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

Fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, con bonifico o con altri strumenti o canali di pagamento elettronico previsti dall'ordinamento vigente, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Qualora l'operatore concorrente intenda effettuare il versamento della cauzione tramite bonifico, tenuto conto delle modalità di funzionamento del sistema PagoPA, questi dovrà contattare preventivamente l'Ufficio (referente RUP Rag. Simona Gusmeri, tel. 030.2290575 mail simona.gusmeri@izsler.it) ai fini del rilascio del relativo avviso di pagamento.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. Si precisa che in caso di fideiussione assicurativa, le imprese assicurative partecipanti alla gara non potranno "garantire" per sé stesse, ma dovranno beneficiare della garanzia prestata da altre imprese assicurative;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o riparto coassicurativo, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, riparto assicurativo, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. **Riduzione del 10%** cumulabili con quelle indicate alle lettere a) e b) quando l’operatore economico presenti una fidejussione emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 del citato art. 106 del d.lgs 36/2023, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell’emittente.
- d. Non è prevista ulteriore riduzione della garanzia per possesso di ulteriori certificazioni o marchi di cui all’allegato II.13 del Codice dei contratti

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento può essere verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile. L’importo del contributo è calcolato sul valore stimato dell’appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il contributo dovuto è pari ad **Euro 165,000**

U.O. Provveditorato Economato e Vendite
RUP: Simona Gusmeri (simona.gusmeri@izsler.it; tel: 030.2290575)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n.82/2005 e s.m.)

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La stazione appaltante può accertare il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

[Ai fini di una maggior razionalizzazione delle tempistiche procedurali, si invita il concorrente a produrre, sin da ora, all'interno della Documentazione Amministrativa, copia dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC]

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ____ del giorno ____ a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata a Sintel.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi, Coassicurazione) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 8 del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente debitamente registrato a SinTel accede attraverso le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura attraverso il sito.

Attraverso l'apposita funzionalità "invia offerta amministrativa" presente sulla piattaforma SinTel il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa sotto elencata consistente in un'**unica cartella formato .zip**.

I documenti dovranno singolarmente essere firmati digitalmente (se non diversamente richiesto).

LA CARTELLA .ZIP NON DOVRA' ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE

- 1) domanda di partecipazione secondo quanto indicato al punto 13.1;
- 2) DGUE Response: ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 36/2023 al momento della partecipazione, questa stazione appaltante accetta il documento di gara unico europeo (eDGUE), redatto in conformità al modello messo a disposizione dalla piattaforma informatica su cui si svolge la procedura, a titolo di autodichiarazione come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore soddisfa i requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria e documentazione attestante l'eventuale riduzione (punto 9 del Disciplinare di Gara);
- 5) Pagamento Contributo ANAC (punto 10 del Disciplinare di Gara);
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.4;
- 8) Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2024 n. XII/3599;

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato alla documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito aziendale – sezione Amministrazione trasparente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2024 n. XII/3599) allegato alla documentazione di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, coassicurazione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere

sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione

dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avalimento;
- 2) il contratto di avalimento;

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

13.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per la coassicurazione

- la delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
 - o la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
 - o l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
 - o l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta tecnica ed economica formulate dal coassicuratore delegatario;
 - o l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. OFFERTA TECNICA

Nell'apposito campo "documentazione tecnica" della piattaforma Sintel, il concorrente dovrà presentare in

U.O. Provveditorato Economato e Vendite
RUP: Simona Gusmeri (simona.gusmeri@izsler.it; tel: 030.2290575)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.L.vo n.82/2005 e s.m.)

apposita cartella compressa in formato .zip l'offerta tecnica firmata digitalmente, formulata e redatta mediante utilizzo del modulo allegato.

Attraverso la piattaforma SinTel il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione tecnica consistente in un'**unica cartella formato .zip**.

I documenti dovranno singolarmente essere firmati digitalmente (se non diversamente richiesto).

LA CARTELLA .ZIP NON DOVRA' ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE

È onere dell'Offerente richiedere – già in sede di partecipazione – l'eventuale oscuramento di parte dell'offerta e dei relativi giustificativi, indicandone le motivazioni in apposita dichiarazione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del codice.

A tal fine l'Offerente dovrà trasmettere – in aggiunta all'offerta tecnica - una copia della medesima offerta in versione "secretata", vale adire contenente le parti ritenute "riservate" già oscurate o in formato barrato oppure, in alternativa, recante l'indicazione esplicita e puntuale delle parti da oscurare (ad esempio, in modalità revisione, con commento a margine "da oscurare, in quanto..."). Tale copia dell'offerta "secretata" dovrà essere accompagnata da apposita e correlata dichiarazione attestante la motivazione alla base dell'oscuramento.

L'assenza della documentazione di cui al precedente capoverso (copia dell'offerta "secretata" e correlata dichiarazione attestante le motivazioni alla base della secretazione) equivale ad autorizzazione esplicita da parte dell'Offerente alla pubblicazione/divulgazione integrale dell'offerta, non potendo essere opposto alcun vincolo di riservatezza, in quanto non dichiarato in sede di gara.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

L'offerta tecnica deve specificare la quota di ritenzione del rischio assicurato, che verrà assunta in proprio dall'impresa singola partecipante o da ciascuna delle imprese temporaneamente riunite tenendo conto che, a pena di esclusione, la ditta singola e la ditta mandataria dovranno assumere la qualità di ditta delegataria e trattenere una quota di riparto assicurativo del rischio non inferiore al 40%.

Nell'offerta tecnica dovrà essere indicata la denominazione delle società coassicuratrici (che nel caso di R.T.I. dovranno coincidere con le imprese temporaneamente raggruppate) precisando per ciascuna di esse la quota di ripartizione del rischio. A pena di esclusione la somma delle quote di ripartizione del rischio deve essere pari al 100% del rischio medesimo.

Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell'impresa delegataria/mandataria.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri della sola impresa

Mandataria.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso la Piattaforma SinTel.

Il concorrente, nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma SinTel, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica complessiva.

L'offerta dovrà inoltre essere redatta mediante la compilazione della "Scheda di offerta economica", predisposta dalla Amministrazione appaltante e facente parte dei documenti di gara. La scheda dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, firmata digitalmente ed inserita nell'apposito campo "Dettaglio prezzi unitari offerti".

Qualora dalla scheda risultasse un prezzo diverso rispetto a quello inserito nella piattaforma SinTel, sarà considerato valido quello inserito in SinTel. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'integrazione della scheda.

Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell'impresa delegataria/mandataria.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri della sola impresa Mandataria.

Allo step 3 "Offerta economica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una offerta economica così composta:

- a. indicare a Sistema, a pena di esclusione, nell'apposito campo "Offerta economica", il prezzo complessivo offerto (per mesi 30) – espresso in Euro con due cifre decimali e con modalità solo in cifre;
- b. indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" i relativi costi (in Euro);
- c. ove presenti, indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi del personale", i propri costi della manodopera (in euro);
- d. indicare a Sistema, nell'apposito campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", il valore (in Euro) dei costi della sicurezza derivanti da "interferenze" (individuati dalla Stazione Appaltante) pari a € 0,00 (zero/00).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

A) OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

- A) Fino ad un massimo di 40/100 punti, in caso di accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dal capitolato tecnico, con riduzioni in caso di variazioni peggiorative delle condizioni di copertura richieste, secondo le regole più avanti riportate;
- B) Fino ad un massimo di 30/100 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato.

A) Accettazione capitolato/varianti libere

In caso di accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti 40 punti.

Diversamente potranno essere presentate varianti al capitolato tecnico con effetti peggiorativi, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, limitazione/peggioremento delle condizioni di garanzia, inserimento/ampliamento di esclusioni di garanzia, Inserimento/aumento di scoperti e franchigie, riduzione/inserimento di limiti di indennizzo, modalità di gestione del contratto svantaggiose e/o maggiormente onerose.

Si precisa che non potrà essere presentata una proposta di sostituzione integrale del contratto, di eliminazione di garanzia, come anche non potranno essere presentate più di 10 varianti libere.

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà quindi in base alla seguente formula:

$40 \times (\text{coefficiente di variante } a) \times (\text{coefficiente di variante } b) \times \text{etc....} =$

L'attribuzione dei coefficienti a ciascuna variante approvata sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall'Amministrazione sulla scorta dei seguenti criteri.

AREA DI APPLICAZIONE DELLA VARIANTE al Capitolato tecnico	Coefficiente
Norme che regolano il contratto in generale	da 0,80 a 1
Rischi coperti (Condizioni che regolano l'assicurazione All Risks, Precisazioni e Condizioni Speciali)	da 0,50 a 1
Esclusioni	da 0,50 a 1
Gestione sinistri	da 0,80 a 1
Limiti, Franchigie, scoperti	da 0,50 a 1

Sub criteri: graduazione delle varianti con effetti peggiorativi.

U.O. Provveditorato Economato e Vendite

RUP: Simona Gusmeri (simona.gusmeri@izsler.it; tel: 030.2290575)

per variante equivalente si deve intendere: nessun peggioramento alle condizioni di copertura o alla portata del rischio da assicurare;

per variante leggermente peggiorativa si deve intendere: limitazione tale da ridurre la copertura in misura poco significativa;

per variante peggiorativa si deve intendere: limitazione tale da ridurre in modo significativo ma non sostanziale la portata della copertura;

per variante notevolmente peggiorativa si deve intendere: limitazione tale da ridurre in modo sostanziale la portata della copertura nel suo complesso o da escludere garanzie giudicate rilevanti.

Norme che regolano il contratto in generale; Gestione sinistri	Coefficienti
variante equivalente	1
variante leggermente peggiorativa	da 0,95 a 0,99
variante peggiorativa	da 0,90 a 0,94
variante notevolmente peggiorativa	da 0,80 a 0,89

Rischi coperti; Esclusioni; Limiti, Franchigie, scoperti	Coefficienti
variante equivalente	1
variante leggermente peggiorativa	da 0,83 a 0,99
variante peggiorativa	da 0,66 a 0,82
variante notevolmente peggiorativa	da 0,50 a 0,65

B) Varianti migliorative predeterminate:

Variente	LOTTO 1 – ALL RISKS PROPERTY	Punteggio attribuito
A	Limite di indennizzo garanzia Terremoto	5
B	Limite di indennizzo per garanzia Inondazioni, alluvioni	5
C	Limite di indennizzo per Eventi atmosferici	5
D	Scoperto garanzia Inondazioni, alluvioni	5
E	Scoperto garanzia Allagamenti	5
F	Scoperto garanzia Eventi atmosferici	5
PUNTI TECNICI COMPLESSIVI		30

elemento A: Elevazione limite di indennizzo garanzia Terremoto max 5 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo per Terremoto pari ad 15.000.000,00 per sinistro ed anno nel seguente modo:

U.O. Provveditorato Economato e Vendite
RUP: Simona Gusmeri (simona.gusmeri@izsler.it; tel: 030.2290575)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.L.vo n.82/2005 e s.m.)

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Limite di indennizzo concesso	17.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00
Punti assegnati	1	2,5	5

elemento B: Elevazione limite di indennizzo garanzia Inondazioni, alluvioni max 5 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo per Inondazioni, alluvioni pari ad 15.000.000,00 per sinistro ed anno nel seguente modo:

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Limite di indennizzo concesso	17.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00
Punti assegnati	1	2,5	5

elemento C: Elevazione limite di indennizzo garanzia Eventi atmosferici max 5 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo per Eventi atmosferici pari ad 10.000.000,00 per sinistro ed anno nel seguente modo:

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Limite di indennizzo concesso	12.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
Punti assegnati	1	2,5	5

elemento D: Scoperto Inondazioni, alluvioni max 5 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a ridurre lo scoperto 10% minimo € 50.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto nel seguente modo:

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Scoperto concesso	Scoperto 10% minimo € 45.000,00 per singolo fabbricato e contenuto	Scoperto 10% Minimo € 35.000,00 per singolo fabbricato e contenuto	Scoperto 10% Minimo € 25.000,00 per singolo fabbricato e contenuto
Punti assegnati	1	2,5	5

elemento E: Scoperto Allagamenti max 5 punti

U.O. Provveditorato Economato e Vendite
RUP: Simona Gusmeri (simona.gusmeri@izsler.it; tel: 030.2290575)

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a ridurre lo scoperto 10% minimo € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto nel seguente modo:

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>Scoperto concesso</u>	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per singolo fabbricato e contenuto	Scoperto 10% Minimo € 5.000,00 per 5.000,00 per sinistro	Franchigia € 5.000,00 per singolo fabbricato e contenuto
<u>Punti assegnati</u>	1	2,5	5,0

elemento F: Scoperto Eventi atmosferici

max 5 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a ridurre lo scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro nel seguente modo:

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>Scoperto concesso</u>	Scoperto 10% minimo € 5.000,00	Scoperto 10% Minimo € 2.500,00	Franchigia €10.000,00
<u>Punti assegnati</u>	1	2,5	5,0

Punteggio complessivo Offerta Tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà quindi la sommatoria tra: punteggio criterio A) accettazione capitolato/varianti libere + punteggio criterio B) varianti migliorative predeterminate.

16.2 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

B) OFFERTA ECONOMICA, massimo 30 punti

A ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla base del premio offerto da ciascun concorrente rispetto all'importo posto a base di gara.

Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo di premio pari o superiore all'importo posto a base di gara.

Si precisa che gli importi di premio (espressi in Euro) all'interno della scheda di offerta economica dovranno riportare un numero di decimali non superiori a due senza arrotondamento in osservanza di quanto previsto dal sistema monetario vigente.

Il Punteggio Economico Finale relativo all'offerta (PEF) verrà quindi calcolato come segue:

- Punti 30 all'offerta economica che presenti il minor importo di premio rispetto alla base d'asta.
- Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente secondo la formula:

$$PEFi = PEmin / PEi * 30$$

dove:

PEFi=punteggio Economico Finale relativo all'offerta in esame

PEi=Premio offerto dal Concorrente in esame

PEmin= Premio offerto più basso tra tutti quelli offerti

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La data e l'ora in cui si procede alla prima sessione delle operazioni di gara verrà comunicato con un preavviso non inferiore a **due** giorni.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Come previsto dalla vigente normativa in materia tutti i verbali della procedura saranno condivisi con gli operatori concorrenti alla conclusione della procedura medesima.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, coadiuvato da un Seggio di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

U.O. Provveditorato Economato e Vendite

RUP: Simona Gusmeri (simona.gusmeri@izsler.it; tel: 030.2290575)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.L.vo n.82/2005 e s.m.)

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa con riferimento a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla parte tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 1.2. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 1.2.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

U.O. Provveditorato Economato e Vendite
RUP: Simona Gusmeri (simona.gusmeri@izsler.it; tel: 030.2290575)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.L.vo n.82/2005 e s.m.)

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, questa Stazione Appaltante valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, presentino caratteri tali da far dubitare dell'attendibilità e della serietà delle stesse nonché dell'effettiva possibilità del concorrente di eseguire correttamente il contratto alle condizioni proposte.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, questa Stazione Appaltante valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice dei contratti (D. Lgs 36/2023).

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 del Codice, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto nonché tutte le eventuali spese conseguenti.

Stante quanto sopra ed in riferimento a quanto disciplinato dal capitolato tecnico oggetto della gara, l'aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 30/06/2026 anche in pendenza dell'aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione della polizza.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il committente informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione del CdA n. 13 del 16/12/2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44

della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Istituto.

Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con il Committente, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Committente di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

I fornitori dovranno altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N. 62: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3 dell'art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal citato codice, il committente potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale: www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente-Disposizioni Generali-Atti generali-Codice disciplinare e codice di condotta" al seguente link trasparenza.izsler.it.

L'operatore economico dichiara inoltre con la presentazione della propria offerta, di accettare il *Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale*, consultabile al link Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali, nonché di aver preso visione del Piano triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza/sezione anticorruzione e trasparenza – PIAO, consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente-Disposizioni Generali" al seguente link trasparenza.izsler.it.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD (Piattaforme di approvvigionamento digitale) a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita secondo le modalità disponibili nella piattaforma "Sintel" e comunicata agli interessati.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante le modalità disponibili nella piattaforma "Sintel". La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite la medesima PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

L'accesso è consentito secondo le modalità telematiche rese disponibili nella piattaforma "Sintel" o secondo altra modalità telematica.

È onere dell'Offerente richiedere – già in sede di partecipazione – l'eventuale oscuramento di parte dell'offerta e dei relativi giustificativi, indicandone le motivazioni in apposita dichiarazione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del codice.

A tal fine l'Offerente dovrà trasmettere – in aggiunta all'offerta tecnica - una copia della medesima offerta in versione "*secretata*", vale adire contenente le parti ritenute "*riservate*" già oscurate o in formato barrato oppure, in alternativa, recante l'indicazione esplicita e puntuale delle parti da oscurare (ad esempio, in modalità revisione, con commento a margine "*da oscurare, in quanto...*"). Tale copia dell'offerta "*secretata*" dovrà essere accompagnata da apposita e correlata dichiarazione attestante la motivazione alla base dell'oscuramento.

L'assenza della documentazione di cui al precedente capoverso (copia dell'offerta "*secretata*" e correlata dichiarazione attestante le motivazioni alla base della secretazione) equivale ad autorizzazione esplicita da parte dell'Offerente alla pubblicazione/divulgazione integrale dell'offerta, non potendo essere opposto alcun vincolo di riservatezza, in quanto non dichiarato in sede di gara.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale di Brescia.

Per servizi e forniture superiori al milione di euro, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice

U.O. Provveditorato Economato e Vendite
RUP: Simona Gusmeri (simona.gusmeri@izsler.it; tel: 030.2290575)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.L.vo n.82/2005 e s.m.)

relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

27. ALTRE INFORMAZIONI - BROKER

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini" si avvale della società Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Calindri n. 6) ufficio di Milano tel. 02/45434773 - fax 02/45464773 broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i..

L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatrici; al fine di garantire la "par condicio" delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura del **6%** del premio imponibile.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

29. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY

Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di trattamento dei dati personali alle norme del nuovo regolamento europeo 2016/679 del 26/04/2016 entrato in vigore il 25/05/2018 in quanto direttamente applicabili, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Con D.Lgs. 101 del 10.08.2018 è stato tra l'altro adeguato il vigente codice della privacy alle nuove disposizioni comunitarie in materia.

L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Base giuridica e finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 679/2016)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Si informano, infine, i concorrenti che l'Istituto per la verifica delle dichiarazioni sostitutive rese in fase di partecipazione potrà avvalersi di un operatore economico affidatario del servizio di acquisizione delle

certificazioni a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

Brescia, data _____

Il Dirigente Responsabile
Uo Provveditorato Economato e Vendite
Dott. Davide Violato

**PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE
DEI SERVIZI ASSICURATIVI**

**CAPITOLATO TECNICO PER L'ASSICURAZIONE
“ALL RISKS –
TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO”**

Contraente:

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia
Romagna “Bruno Ubertini”
Via Bianchi 7 – 25124 Brescia
P.IVA 00284840170**

SOMMARIO

DEFINIZIONI [DEF]	5
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]	10
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	10
Art.1 Durata dell'Assicurazione – Proroga	10
Art.2 Recesso anticipato annuale	10
Art.4 Obblighi Inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Art.5 Gestione della Polizza	12
Art.6 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione	12
Art.7 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Variazioni del Rischio.....	13
Art.8 Revisione del prezzo	13
Art.9 Recesso	14
Art.10 Dichiarazione inesatte e reticenze senza dolo.....	14
Art.11 Interpretazione della Polizza.....	14
Art.12 Assicurazione presso diversi Assicuratori	15
Art.13 Ispezione dei beni assicurati	15
Art.14 Limite massimo d'indennizzo.....	15
Art.15 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza	15
Art.16 Oneri fiscali	16
Art.17 Foro competente	16
Art.18 Rinvio alle norme vigenti	16
Art.19 Trattamento dei dati.....	16
Art.20 Coassicurazione e Delega.....	16
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	17
Art.21 Obblighi del contraente – Denuncia del sinistro.....	17
Art.22 Procedura per la valutazione del danno e delle perdite.....	18
Art.23 Mandato dei periti – Operazioni peritali	18
Art.24 Liquidazione per partite separate.....	19
Art.25 Valore dei Beni Immobili e Mobili e determinazione del Danno	19
Art.26 Determinazione del danno per i terreni	21
Art.27 Differenziale storico artistico.....	21
Art.28 Determinazione del Danno per i Valori e opere d'arte.....	22
Art.29 Valore assicurabile e Determinazione dell'ammontare del danno per i Beni Elettronici ed Elettromedicali	22
La determinazione del Danno viene eseguita secondo le norme che seguono:	22
Art.30 Determinazione del danno per i supporti dati – ricostruzione dati.....	24
Art.31 Assicurazione parziale.....	24
Art.32 Coppie - Insieme – Serie	24

Art.33 Pagamento dell'Indennizzo ed anticipi	24
Art.34 Rinuncia al diritto di surroga.....	25
Art.35 Recesso in caso di Sinistro	25
Art.36 Rendicontazione sinistri.....	25
Attività e Caratteristiche del Rischio [AC]	26
Art.37 Somme Assicurate	26
Art.38 Conteggio del Premio	27
Art.39 Aggiornamento delle Somme Assicurate, adeguamento e regolazione del	27
Premio – Leeway clause.....	27
Art.40 Forma della copertura	28
Rischi Indennizzabili [RI]	28
Art.41 Oggetto dell'Assicurazione All Risks.....	28
Art.42 Guasti	28
Art.43 Spese necessarie per demolire e sgombrare i residui del sinistro	28
Art.44 Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione, livellamento, scavo e/o riempimento del terreno	29
Art.45 Spese sostenute per la ricerca e la riparazione – liquidi condotti	29
Art.46 Costi per il collaudo	29
Art.47 Oneri di urbanizzazione – Ricostruzione – Riparazione – Adeguamento alla normativa	29
Art.48 Spese per onorari professionisti e consulenti.....	30
Art.49 Spese per onorari periti	30
Art.50 Costi di ricostruzione degli archivi non informatici	31
Art.51 Supporti Dati e ricostruzione Dati.....	31
Art.52 Danni subiti da Oggetti d’Arte	31
Art.53 Somme dovute a terzi (Ricorso Terzi)	31
Art.54 Maggiori costi e Perdita pigioni	32
Art.55 Furto, Rapina, Estorsione e Scippo	32
Esclusioni [E]	36
Delimitazioni e Detrazioni [DD]	42
Art.56 Terremoto.....	42
Art.57 Inondazioni Alluvioni Esondazioni.....	42
Art.58 Eventi atmosferici	42
Art.59 Grandine (su fragili)	43
Art.60 Sovraccarico neve e/o ghiaccio.....	43
Art.61 Gelo e Ghiaccio	43
Art.62 Eventi socio politici	43
Art.63 Terrorismo Sabotaggio.....	44

Art.64 Collasso Strutturale.....	44
Art.65 Fenomeno Elettrico	44
Art.66 Smottamento, Franamento, Cedimento del Terreno	44
Art.67 Beni in Refrigerazione e/o temperatura controllata	45
Condizioni Particolari [CP]	46
Art.1 Operatività dell'Assicurazione	46
Art.2 Deroga all' assicurazione parziale.....	46
Art.3 Precisazione Beni Elettronici e/o elettromedicali ad Impiego Mobile.....	46
Art.4 Precisazione Guasti Macchine	47
Art.5 Precisazione Occupazione Non Militare	47
Art.6 Esistenza e/o impiego di radioisotopi.....	47
LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]	48

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
Società/Assicuratore	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Broker	L'Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di Polizza.
Danno Indiretto	Sospensione di attività e/o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite di Indennizzo	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
Somma Assicurata	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

Primo Rischio Assoluto	Forma di garanzia prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile
Beni Assicurati o Cose Assicurate	Beni Immobili e Beni Mobili, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato/Contraente anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato/Contraente stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato/Contraente, e più in generale per i quali esiste un interesse dell'Assicurato/Contraente o lo stesso è tenuto/obbligato all'assicurazione, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato/Contraente e di proprietà di Persone dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato/Contraente svolge le proprie attività con l'intesa che eventuali posizioni/aggiornamenti omessi o ritardati (esempio nuove acquisizioni, alienazioni, cessioni, ecc) non costituiranno pregiudizio al diritto all'indennizzo. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili". I beni Immobili di proprietà e i Beni Mobili in essi contenuti, dati in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.
Beni Immobili	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrate e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni, gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco esclusivamente di pertinenza delle costruzioni, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, e tensostrutture, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature. Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici. Per i Beni Immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n.

	106/2011 e ss.mm.ii., il Premio di Polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983
Beni Mobili	Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d'Arte, Valori, Beni Elettronici, apparecchiature per analisi e per la preparazione dei campioni oggetto di analisi, farmaci, medicinali, e merci in genere, Preziosi e Veicoli iscritti al PRA.
Terreni	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Fenomeno Elettrico	L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma
Archivi non informatici	A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm.
Terremoto	Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; si conviene che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".
Inondazione, Alluvione ed Esondazione	Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili; si conviene che sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 (settantadue) ore dalla prima manifestazione
Allagamento	L'accumulo di acqua che crea danni ai Beni Assicurati, dovuto anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 (settantadue) ore dalla prima manifestazione.

Terrorismo e sabotaggio	Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. Per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare turbare o rallentare il normale svolgimento di attività.
Beni Elettronici	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, le macchine e le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti, apparecchiature di laboratorio e compresi i Beni Elettronici ad Impiego Mobile. Sono altresì compresi i Programmi in licenza d'uso e simili, i Supporti Dati e i conduttori esterni collegati ai beni assicurati.
Beni Elettronici ad impiego Mobile	Come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati anche al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione e stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
Supporti Dati	Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'Assicurato, compresi i dati contenuti su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali.
Programmi in licenza d'uso	A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.
Guasti cagionati dai ladri	I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.

Mezzi di custodia	A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione.
Rapina	Sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni Mobili mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza e/o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Estorsione	L'appropriazione di Beni mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare i Beni stessi, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.
Scippo	Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, in luogo pubblico, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato.
Furto	Come definito dall'articolo 624 del C.P e comunque l'impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene
Furto con destrezza	Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.
Oggetti od Opere d'arte	A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore storico artistico, compresi Beni bibliografici, intendendo per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene.
Valori	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.
Preziosi	A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura).
Portavalori	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa.
Computer Virus	un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: - modifica dei programmi software - riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art.1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 30/06/2026 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2028; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lg. 36/2023 per un periodo massimo di 6 mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

Art.2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA.

Art.3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973. la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

Art.4 OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 Cod.Civ., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art.5 GESTIONE DELLA POLIZZA

Alla Società Aon S.p.a è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

In ragione della delega all'incasso dei premi conferita dalla Società il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Società ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt.120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.

La remunerazione del Broker è a carico della Società e non potrà quindi rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

Art.6 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

Art.8 REVISIONE DEL PREZZO

In conformità all'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato II.2-bis, si prevede la possibilità di revisione del prezzo contrattuale del servizio assicurativo oggetto dell'appalto. In mancanza di indice specifico per i servizi assicurativi, le parti concordano che la variazione dei prezzi sarà calcolata con riferimento all'indice FOI (famiglie operai e impiegati) pubblicato da ISTAT. Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio dell'assicurazione, qualora l'indice ISTAT FOI vari in misura superiore al 5%, ciascuna parte potrà richiedere motivatamente la

revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, nella misura massima dell'80% della variazione eccedente la succitata soglia del 5%.

La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo articolo RECESSO

Art.9 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 2 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art.10 DICHIARAZIONE INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero, salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

Art.11 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di Polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art.12 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si conviene tra le Parti che qualora si rilevasse che per gli stessi Beni Assicurati oggetto del presente contratto esistano o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato/Contraente a valere sulla presente polizza potranno essere liquidati ed indennizzati, a richiesta dell'Assicurato, dalla Società in deroga all'art. 1910, secondo quanto stabilito dalla presente polizza, a prescindere dell'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge verso i predetti terzi (art. 1910 c.c.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla società di eventuali polizze già esistenti o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi Beni oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro se ne è a conoscenza.

Art.13 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni Assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.14 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.15 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. I terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'assicurato o dei terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi interessati che dell'assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del

danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.16 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.17 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii.. La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

Art.18 RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme vigenti.

Art.19 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati (GDPR) 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e ss.mm. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.20 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art.21 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro, a parziale deroga dell'articolo 1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società **entro 30 (trenta) giorni** da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C.;
- qualora tenuto a norme di Legge, fare, nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del Danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società.
- fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine; resta comunque ferma la facoltà dell'Assicurato:

1. di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, che dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni da quando è stato denunciato il sinistro;
 2. di proseguire la propria attività;
 3. di effettuare le riparazioni senza dover attendere le operazioni peritali trascorsi 10 giorni dalla denuncia del danno e in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni.
- In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l'incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi e/o alle disposizioni delle autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l'obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.

Art.22 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Art.23 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni Assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente Assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di Sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Art.24 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Dietro richiesta del Contraente o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente Assicurazione relativamente all'Indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una Polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il Sinistro.

Art.25 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende:

- per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, con le stesse caratteristiche costruttive, di tutto il bene, o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo soltanto il valore dell'area, ma con il limite del triplo del valore allo stato d'uso.
- Per i Beni Immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii.) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo le tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico.
- per i Beni Mobili, (escluso Valori, Oggetti d'Arte e Beni Elettronici), il costo di rimpiazzo o riparazione dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),

e che per Valore allo stato d'uso s'intende:

- per i Beni Immobili la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
- Per i Beni Immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii.) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo la tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili
- per i Beni Mobili (escluso Valori, Oggetti d'Arte e Beni Elettronici), il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione

ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al Bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori.

In caso di Sinistro che colpisca i Beni Immobili ed i Beni Mobili di cui alle Partite 1 e 2 si determina:

- a) l'ammontare del Danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al Valore allo stato d'uso, detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo", oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro nei limiti assicurati nella presente Polizza;
- c) il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo "Pagamento dell'indennizzo".

Ai "Beni Mobili" in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del Sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. Questa condizione non è operante per la garanzia Furto, Rapina ed Estorsione – Rischi Indennizzabili.

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto ai limiti di indennizzo di cui alla tabella [LSF], è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

Relativamente alla ricostruzione o ripristino di Beni Immobili e relativi impianti non rispondenti alle norme tecniche o di legge per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro, sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista nella tabella [LSF] quale differenza NTC.

Per i Danni derivanti da *"Maggiori costi e Perdita di pigione"*, l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di Indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente Polizza.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante:

- per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (esclusi Valori e Oggetti d'Arte) che, al momento del Sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Pertanto, in caso di Sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a).

Art.26 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I TERRENI

Si stima il costo di ripristino, inteso come il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore assicurato il valore del terreno illeso, nonché le spese di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientale (cfr. Decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni).

L'assicurazione per i Terreni è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art.27 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

In caso di danno ad un Bene Immobile di particolare valore storico artistico, allo scopo di consentire il ripristino di tali beni con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera, sarà liquidata una somma aggiuntiva fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF], fermo restando lo specifico Limite di indennizzo previsto per la garanzia colpita dal danno.

Sono compresi nella garanzia i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale di cui all'Art. Valore dei Beni Immobili e Mobili e Determinazione del Danno. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art.28 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI E OPERE D'ARTE

Per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del Sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano.

Per gli altri Valori: il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento: l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per le Opere d'Arte:

Premesso che per valore commerciale, deve intendersi il prezzo che l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato al momento del sinistro, si procederà come segue.

in caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del Sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del Sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il Sinistro;
- Oppure il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento.

Qualora l'assicurazione fosse prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell'elencazione delle opere così come prodotti dall'Ente, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro sarà quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Art.29 VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI ED Elettromedicali

La determinazione del Danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi, necessari per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo stimato come A) 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo del Bene Assicurato al momento del Sinistro, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali se dovuti all'erario;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) defalcato dell'importo come B) 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad B1).

Questa stima riguarda solo Beni Assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato) ed è valida a condizione che:

- a) i Danni si siano verificati entro i dieci anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore del bene al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B) 3), defalcato dell'importo come B) 4):

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad A) 1) – A) 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come B) 1).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

All'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie presenti nella tabella [LSF].

Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori. Relativamente ai beni elettronici, resta inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore.

Art.30 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI – RICOSTRUZIONE DATI

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un Danno indennizzabile a termine di Polizza, nonché per la ricostruzione dei Dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di Dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista, cancellatura per errore ed errata registrazione.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

Art.31 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le Somme rispettivamente Assicurate, la Società risponde del Danno in proporzione tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.

Art.32 COPPIE - INSIEMI – SERIE

In caso di Danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'Indennizzo del Danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il Danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

Art.33 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ED ANTICIPI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00 (cinquantamila).

L'obbligo della Società viene in essere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 5.000.000,00, (cinque milioni) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di Danno ad un Bene Assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che il Bene Assicurato aveva al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà ottenere degli anticipi sul supplemento spettategli, che saranno determinati in relazione

allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

La Società dovrà provvedere a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del processo verbale di perizia o dell'atto di quantificazione del danno ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'Indennizzo presunto.

Qualora sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, l'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria, fermo l'impegno dell'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle condizioni di Assicurazione.

L'Assicurato si impegna a far pervenire alla Società la documentazione di chiusura dell'istruttoria non appena disponibile.

Art.34 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) Società controllanti, controllate e collegate, proprie Fondazioni;
- c) Fornitori;
- d) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.

Art.35 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

Art.36 RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:

- Sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]

L'Assicurazione è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o Volontariato.

Tra le "attività e competenze istituzionali" del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Art.37 SOMME ASSICURATE

Partita n.	Beni Assicurati	Somme assicurate euro
1	Immobili	€ 127.656.270,00
2	Beni mobili	€ 80.731.790,00
3	Terreni (solo per eventi catastrofali)	€ 100.000,00

Art.38 CONTEGGIO DEL PREMIO

Il Premio è determinato dall'applicazione alle Somme Assicurate dei tassi per mille lordi sotto indicati, per il Periodo di Assicurazione di riferimento. Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un Premio anticipato, calcolato come sotto indicato, con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza annuale e nei termini previsti dalle condizioni della presente Polizza, si procederà al calcolo del Premio di regolazione. Sulla base di quanto precede, per il presente Periodo di Assicurazione, il Premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:

Partita n.	Beni Assicurati	Somme assicurate euro	Tasso lordo pro mille	Premio annuo Lordo euro
1	Immobili	€ 127.656.270,00		
2	Beni mobili	€ 80.731.790,00		
3	Terreni (solo per eventi catastrofali)	€ 100.000,00		
Totale Premio annuo lordo				€ _____

Art.39 AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEEWAY CLAUSE

E' convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i Beni che il Contraente/Assicurato dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente Polizza, sempre che il valore di tali beni non ecceda il 30% della Somma Assicurata nella relativa partita, con il massimo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni). Qualora il valore del bene di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente/Assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, entro 3 (tre) mesi da quando l'Ufficio Assicurazioni del Contraente/Assicurato ne venga a conoscenza.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni Periodo di assicurazione, il Contraente si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare, comprensive di eventuali alienazioni e delle rivalutazioni dei Beni preesistenti dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari, a partire dalle scadenze anniversary successive all'effetto dell'Assicurazione.

La Società provvederà alla regolazione del Premio sia per i Beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie di Polizza sono state automaticamente estese, sia per i Beni oggetto della specifica comunicazione di cui sopra, sia per i Beni oggetto di alienazione.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione:

- appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del Premio;
- appendice di regolazione del Premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

Qualora l'aggiornamento delle Somme Assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società, provvederà altresì a rimborsare alla Contraente il maggior Premio pagato, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario.

Art.40 FORMA DELLA COPERTURA

Partite	Criterio di determinazione delle Somme assicurate	Clausola applicata per determinazione del danno
Immobili	Valore intero	Valore a nuovo
Beni mobili	Valore intero	Valore a nuovo
Terreni	Primo Rischio Assoluto	Valore di ripristino

RISCHI INDENNIZZABILI [RI]

Art.41 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni conseguenziali causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o Beneficiario, salvo quanto stabilito dagli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall'Assicurazione che abbiano colpito i Beni Assicurati.

Art.42 GUASTI

La Società indennizza i guasti causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un Danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

Art.43 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE E SGOMBRARE I RESIDUI DEL SINISTRO

La Società indennizza le spese necessarie per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del Sinistro; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo 14 "Limite massimo di indennizzo" della presente Polizza, la Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, con l'applicazione del limite di risarcimento previsto alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Art.44 SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE, LIVELLAMENTO, SCAVO E/O RIEMPIMENTO DEL TERRENO

La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione dei Beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo 14 "Limite massimo di indennizzo" della presente Polizza, la Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione del limite di risarcimento previsto alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Art.45 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE – LIQUIDI CONDOTTI

La Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, incluse le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Sono altresì compresi i Danni indennizzabili a termini di contratto derivanti da fuoriuscita di liquidi, a seguito di rottura dei predetti impianti (danni da liquidi condotti).

Fermo quanto stabilito dall'articolo 14 "Limite massimo di indennizzo" della presente Polizza, la Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

Art.46 COSTI PER IL COLLAUDO

La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui Beni Assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

La Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile, con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

Art.47 ONERI DI URBANIZZAZIONE – RICOSTRUZIONE – RIPARAZIONE – ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA

La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e/o ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni Assicurati, a seguito di un Sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.

Sono compresi gli interventi ai Beni e alla relativa impiantistica in caso di necessario adeguamento alla normativa in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni.

La Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

Art.48 SPESE PER ONORARI PROFESSIONISTI E CONSULENTI

La Società rimborsa, le spese dell'Assicurato/Contraente per il professionista (a esempio: Architetti, Ingegneri, Geometri) iscritto ad apposito ordine, per l'assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici degli interventi di ripristino del danno e delle spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d'appalto.

Non sono compresi gli oneri ed i costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente per il Perito di parte o la quota parte del terzo Perito.

La Società rimborsa dette spese senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "assicurazione parziale" con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

Art.49 SPESE PER ONORARI PERITI

La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dal Contraente/Assicurato, comprensivi di eventuali costi di ingegneri, architetti e consulenti in genere a supporto dell'attività peritale, nonché la parte di quota a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo Perito.

Sono inoltre a carico della Società le spese, nessuna esclusa, di onorari di architetti, ingegneri, società di consulenza o altri professionisti appositamente incaricati allo scopo dall'Assicurato/Contraente per la preparazione, la presentazione, la certificazione e/o la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall'assicuratore e/o dal perito in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza.

L'Assicurato/Contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Assicuratore delle predette spese. In caso di tale richiesta il Perito/professionista/consulente dovrà emettere pre – notula intestata all'Assicurato/Contraente, e l'Assicuratore, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'Assicurato per l'importo della pre – notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall'Assicurato Contraente, e dal Perito/professionista/consulente ed avrà effetto liberatorio per l'Assicuratore al momento dell'effettivo pagamento. Al ricevimento dell'importo da parte dell'Assicuratore, il Perito/professionista/consulente emetterà regolare fattura nei confronti dell'Assicurato Contraente, inviandone copia all'Assicuratore.

Sono comprese inoltre le spese per le società di revisione che il Contraente avrà scelto e nominato.

La Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "assicurazione parziale" con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsto alla tabella [LSF].

Art.50 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro. Sono comunque esclusi gli Oggetti d'Arte.

La Società indennizzerà tali costi, per singolo sinistro e per Periodo di assicurazione, con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "Assicurazione parziale".

Art.51 SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a Supporti Dati e ai Dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente Polizza. Fermo quanto previsto al precedente Art. 30 "Determinazione del danno per i supporti dati – ricostruzione dati", la Società rimborserà tali danni, per sinistro e per Periodo di assicurazione, con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "Assicurazione parziale".

Art.52 DANNI SUBITI DA OGGETTI D'ARTE

La Società risponde dei danni causati ad Oggetti d'Arte indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza. Fermo quanto previsto al precedente Art. 28 "Determinazione del danno per i Valori ed Oggetti d'Arte", l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Art.53 SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)

La Società risponde per le somme dovute a terzi che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compreso i locatari e locatori.

L'Assicurazione è estesa ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale di cui sopra e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stesso.

La Società risarcirà i danni cagionati ai terzi, per Sinistro e per Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "Assicurazione parziale".

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell'Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e

scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, e del suolo.

Il Contraente o l'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Art.54 MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI

Maggiori costi: la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente, a seguito di un Sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l'esecuzione ed il mantenimento dei servizi cui lo stesso è preposto, che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.

In caso di Danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi risultanti dalle scritture dell'Assicurato stesso.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "*assicurazione parziale*", dall'articolo 1907 del Codice Civile e con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

Perdita pigioni: in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito la partita Beni Immobili, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà, fino alla concorrenza di quanto previsto nella tabella [LSF] per Sinistro e per anno, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di dodici mesi.

Art.55 FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO

A) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, da **Furto** la Società risponde:

A.1) per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi, in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese poste a tutela dei Beni Assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni Assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

Per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili e limitatamente durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone incaricate dall'Assicurato della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate. Tale garanzia con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];

A.2) per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili e senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto A.1, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF] (furto senza scasso);

A.3) del furto commesso da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purchè la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, o della sorveglianza dei locali stessi e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

A.4) per i Beni Assicurati posti all'aperto per loro naturale uso e destinazione, in spazi ed aree di pertinenza del Contraente e/o dell'Assicurato o presso terzi. In questo caso la Società sarà obbligata a pagare uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF]

B) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi, da Rapina e da Estorsione dei Beni Assicurati, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];

C) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi da Scippo dei Beni Assicurati la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];

- D)** Relativamente ai danni, direttamente verificatesi, derivanti da furto con destrezza di Beni Assicurati posti nell'interno dei Beni Immobili e commessi durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso, la Società ne risponde nei limiti di quanto prevista nella tabella [LSF];
- E)** Relativamente ai danni, direttamente verificatesi in conseguenza degli eventi sopra descritti, a Valori ed Oggetti d'Arte affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'interno ed all'esterno dei locali di Beni Immobili, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società risponderà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF].

La garanzia portavalori non è operante dalle ore 21:00 fino alle ore 6:00.

- F)** Per i danni, direttamente verificatisi, in conseguenza di Furto, Rapina, Estorsione di Valori e Preziosi, che sono:
- ovunque riposti,
 - contenuti in registratori di cassa e cassetti chiusi a chiave,
 - contenuti nei mezzi di custodia posti all'interno dei Beni Immobili,
 - contenuti nei mezzi di custodia posti all'esterno dei Beni Immobili,

la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile. In caso di Scippo resta operante il sottolimito di cui alla specifica garanzia (lettera C).

Sono altresì considerati danni garantiti dalla presente Assicurazione i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai Beni Assicurati, in occasione di Furto, Rapina ed Estorsione o nel tentativo di commetterli. La Società pagherà, per i guasti procurati dai ladri per l'ingresso nei luoghi dove sono i Beni Assicurati e per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i Beni Assicurati, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF].

Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni di cui sopra, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo che precede e fermo restando gli altri limiti d'indennizzo, in caso di Sinistro il limite di Indennizzo annuo alla garanzia Furto si intenderà ridotto con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Entro 30 giorni dalla data del sinistro, la Società si impegna a comunicare, al Contraente Assicurato, l'eventuale disponibilità al reintegro della somma assicurata e dei relativi limiti di indennizzo, nonché il relativo premio.

Il reintegro decorrerà a far tempo dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà accettato le condizioni di reintegro rilasciate dalla Società; dalla parte di somma così reintegrata saranno comunque esclusi i beni in rame. Il pagamento da parte del Contraente/Assicurato del relativo rateo di Premio deve essere effettuato entro i termini di cui all'articolo *"Pagamenti per variazioni con incasso premio"* dalla ricezione dell'appendice di aumento relativa al reintegro.

ESCLUSIONI [E]

Nella presente Polizza valgono le seguenti esclusioni.

A) Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:

A1) verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, confische, nazionalizzazioni, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine, frane;

salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

A2) dovuti a o causati da:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati, salvo quanto precisato al precedente Articolo Maggiori Costi e Perdita Pigioni;
- trasporto di Beni Assicurati al di fuori dei Beni Immobili, salvo quanto previsto alla precisazione Beni Elettronici ed Elettromedicali ad Impiego Mobile;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle Costruzioni-Beni Immobili, salvo quanto previsto dall'art. 43 Spese di demolizione e sgombero e all'art. 47 Oneri di Urbanizzazione e ricostruzione.

B) Sono esclusi i danni

B1) di:

- ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita, frode infedeltà dei dipendenti e saccheggio malversazione o concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere. Detta esclusione non è applicabile ai beni elettronici;
- natura estetica che non siano connessi con Danni indennizzabili e fatto salvo il limite di Indennizzo previsto nella tabella [LSF] per imbrattamento muri;

B2) dovuti a o causati da:

- lavori di costruzione, modifica, trasformazione di Beni Immobili, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di Beni Assicurati, fatto salvo quanto previsto alla precisazione Guasti Macchine;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili, salvo quanto previsto alla clausola “Collasso Strutturale” ;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa.

Nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma B) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

C) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi, dovuti a o causati da:

- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto previsto alle garanzie Fenomeno Elettrico, Beni in refrigerazione - temperatura controllata e Precisazioni Guasti Macchine -;
- virus informatici; utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare, trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (a esempio download di file/programmi da porta elettronica);
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua; la presente esclusione non trova applicazione per i danni subiti ai Beni in Refrigerazione ed a Temperatura Controllata e per quanto previsto alla Precisazione Guasti Macchine;
- inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione dei Beni Assicurati;
- a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo.

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C) derivi altro danno indennizzabile a termini di Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

D) Sono esclusi dall'assicurazione

- il valore del terreno;

- i veicoli iscritti al P.R.A. veicoli iscritti di proprietà dell'Assicurato/Contraente; qualora invece venga specificato il limite di indennizzo, sono esclusi i veicoli in eccedenza alla somma prevista nella tabella [LSF] e salvo i Beni Mobili esistenti e/o installati sugli stessi;
- aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, pontili, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, gallerie e tunnel; sono invece compresi passaggi pedonali sotterranei se all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni;
- boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed animali in genere, tranne che se assicurati con apposita partita;
- i beni in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
- i tubi e le valvole, nonché le lampade ed altre fonti di luce afferenti i Beni Elettronici, salvo che i danni siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate;
- gli Oggetti d'Arte e Preziosi se singolarmente di valore superiore ad € 20.000,00 o qualora assicurati con specifiche polizze;
- le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrato, se al di fuori del perimetro e/o dall'area di pertinenza delle costruzioni;
- i furti dei beni in rame riposti al di fuori dei locali dei Beni Immobili;
- i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni salvo quanto previsto all'articolo Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione, livellamento, scavo e/o riempimento del terreno;
- i danni da Furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazioni, incustoditi;
- i beni mobili posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione

Sono, inoltre, esclusi i costi per i quali è responsabile per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

E) Esclusione Malattie Trasmissibili:

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione

e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

F) Esclusione Rischi Cyber:

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- e) computer hacking;
- f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);

j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

G) Esclusione sanzioni:

in deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, assicurato, beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea.

H) Esclusione territoriale:

resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio

assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHI.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]

Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro della franchigia frontale prevista nella tabella [LSF].

Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico Sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più Scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art.56 TERREMOTO

Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di terremoto, la Società non pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.57 INONDAZIONI ALLUVIONI ESONDAZIONI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di Inondazioni, Alluvioni, Esondazioni in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF]. Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti e serbatoi in genere riconducibili ad acqua condotta, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Fatto salvo quanto collocabile a pavimento per naturale destinazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo arredi ed attrezzature), la Società non indennizzerà i danni a Beni Mobili posti ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento.

Art.58 EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati ai Beni Assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, sono esclusi quelli subiti:

- dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

- In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.59 GRANDINE (SU FRAGILI)

A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni ed in riferimento alla garanzia Eventi Atmosferici, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Beni Immobili o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nella tabella [LSF].

Art.60 SOVRACCARICO NEVE E/O GHIACCIO

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.61 GELO E GHIACCIO

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 (quarantotto) ore dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di un importo pari quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.62 EVENTI SOCIO POLITICI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di eventi socio politici, intendendosi per tali di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, la Società indennizza tali

danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

In caso di imbrattamento la Società indennizzerà tali danni fino al limite massimo indicato nello specifico limite previsto nella tabella [LSF].

Art.63 TERRORISMO SABOTAGGIO

La Società indennizza, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo Sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.64 COLLASSO STRUTTURALE

Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni Immobili la Società indennizza i danni conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi e quelli conseguenti ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.65 FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni di fenomeni elettrici ai Beni Assicurati, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.66 SMOTTAMENTO, FRANAMENTO, CEDIMENTO DEL TERRENO

La Società indennizza i danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno ancorché causati da inondazione o alluvione o allagamento o da evento sismico.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [Limiti, Scoperti, Franchigie].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [Limiti, Scoperti, Franchigie].

Art.67 BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA

Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata, riscaldamento e/o climatizzazione e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorifero e/o altra sostanza utilizzata allo scopo, compresa contaminazione da qualsiasi causa dipendente, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto di conservazione, nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica. Sono altresì compresi i danni causati da errori, omissioni di controllo e/o manovra, imperizia, e/o negligenza.

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione della temperatura o distribuzione del freddo rilevate, abbia avuto come conseguenza l'inutilizzabilità dei Beni Assicurati. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]

Art.1 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati.

Art.2 DEROGA ALL' ASSICURAZIONE PARZIALE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, a parziale deroga dell'Articolo 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% (venti per cento).

Qualora tale limite del 20% (venti per cento) dovesse risultare oltrepassato il disposto del citato Articolo 1907 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Art.3 PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI E/O ELETTROMEDICALI AD IMPIEGO MOBILE

La Società indennizza i danni ai Beni Elettronici, Elettromedicali previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia prevista nella tabella [LSF], come di seguito disciplinato.

Relativamente ai beni elettronici ed elettromedicali ad impiego mobile, per il caso di:

- a) danno in fase di trasporto;
- b) danno durante la giacenza e in fase d'uso;

l'assicurazione è operante per i danni e le perdite rispettivamente subiti:

- nel caso previsto alla lettera a), durante lo spostamento e/o il trasporto con qualsiasi mezzo al di fuori dei Beni Immobili nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ambito del limite specificamente previsto;
- nel caso previsto alla lettera b), per tutti gli eventi diversi dalla lettera a), previa detrazione della apposita franchigia prevista nella suddetta tabella, e nell'ambito di quanto indicato nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettronici ad impiego mobile, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettromedicali ad impiego mobile, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, un importo maggiore di quanto indicato nella tabella [LSF].

Art.4 PRECISAZIONE GUASTI MACCHINE

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti contrattualmente previsti, tutti i danni materiali diretti causati da guasti ai beni assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza, compresi i guasti ai Beni Elettromedicali ed Elettronici. I guasti possono avvenire mentre i beni sono in funzione o fermi, ovvero quando smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura e manutenzione, verifica, revisione o riparazione.

Ad eventuale precisazione ed integrazione delle precedenti Esclusioni, sono esclusi i danni:

- causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della Polizza;
- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore;
- a funzionamento improprio o ad esperimento o prove che ne provochino sovraccarico od alterazione dei sistemi di normale utilizzo;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità della cosa assicurata;
- a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene;
- dovuti a deperimento, usura, o logorio di qualsiasi parte del bene assicurato, causato dal loro naturale uso o funzionamento, ruggine, incrostazione, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF]. Alla presente assicurazione non si applica la garanzia Maggiori costi e perdita pigioni.

Art.5 PRECISAZIONE OCCUPAZIONE NON MILITARE

I danni ai Beni Assicurati, avvenuti in corso di occupazione non militare di Beni Immobili assicurati, sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi. Tale estensione di garanzie è prestata per il periodo temporale di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione.

Art.6 ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPICI

A parziale deroga di quanto previsto al punto A.1 delle Esclusioni, la Società risponde dei danni conseguenti all'esistenza e/o all'impiego di radioisotopi utilizzato dall'Assicurato/Contraente per le attività svolte.

LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]

Si intendono pattuiti i seguenti limiti di indennizzo.

Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata.

I valori sono espressi in **Euro**.

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti d'indennizzo per sinistro e per anno
Periodo di Assicurazione	=	=	80.000.000,00
Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato	Nessuno	2.500,00 (frontale)	
Spese necessarie per demolire, smantellare ecc	Nessuno	Frontale	1.000.000,00
Spese di bonifica, decontaminazione, ecc	Nessuno	Frontale	150.000,00 per sinistro, con il massimo di 300.000,00 per anno, con limite di 50.000,00 per sinistro e 100.000,00 per anno per rifiuti tossico nocivi e radioattivi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.
Spese di ricerca e riparazione di rotture e guasti e danni da acqua condotta	Nessuno	Frontale	250.000,00 per sinistro ed anno
Costi per il collaudo	Nessuno	Nessuna	50.000,00 per sinistro e per anno
Oneri di urbanizzazione	Nessuno	Nessuna	100.000,00 per sinistro e per anno
Spese per Onorari e Periti	Nessuno	Nessuna	150.000,00 per sinistro e per anno

Spese per Onorari Ingegneri architetti e consulenti	Nessuno	Nessuna	100.000,00 per sinistro e per anno
Costi ricostruzione archivi non informatici	Nessuno	Frontale	200.000,00 per sinistro e per anno
Somme dovute a Terzi - Ricorso Terzi	Nessuno	Nessuna	10.000.000,00 per sinistro e per anno
Maggiori costi – Perdita Pigioni	Nessuno	Frontale	500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, con limite 100.000,00 per perdita pigioni
Differenziale Storico-Artistico	Nessuno	Frontale	1.000.000,00 per sinistro e per anno
Differenziale NTC (antisismico e sovraccarico neve)	Nessuno	Frontale	1.000.000,00 per sinistro e per anno
Oggetti d’Arte	Nessuno	Frontale	100.000,00 per sinistro e per anno
Preziosi	Nessuno	Frontale	50.000,00 per sinistro e per anno
Movimentazione interna – carico e scarico con esclusione delle apparecchiature elettroniche a impiego mobile ed elettromedicali	Nessuno	5.000,00	100.000,00 per sinistro e per anno
Terremoto	Scoperto 10% Minimo 50.000,00 per singolo fabbricato relativo contenuto	Nessuna	15.000.000,00 per sinistro e per anno

Inondazioni, alluvioni,	Scoperto 10% Minimo 50.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	Nessuna	15.000.000,00 per sinistro e per anno
Allagamenti	Scoperto 10% Minimo 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	Nessuna	2.000.000,00 per sinistro e per anno
Eventi atmosferici	Scoperto 10% Minimo 10.000,00	Nessuna	10.000.000,00 per sinistro e per anno con il limite di Euro 5.000.000,00 per sinistro e anno per grandine
Grandine su fragili	Scoperto 20% Minimo 5.000,00	Nessuna	150.000,00 per sinistro e per anno
Sovraccarico neve e/o ghiaccio	Scoperto 10% Minimo 10.000,00	Nessuna	5.000.000,00 per sinistro e per anno
Intasamento gronde e pluviali	Nessuno	Frontale	50.000,00 per sinistro e 200.000,00 per anno
Gelo e Ghiaccio	Nessuno	Frontale	250.000,00 per sinistro e per anno
Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri	Scoperto 10% Minimo 5.000,00	Nessuna	20.000.000,00 per sinistro e per anno
Imbrattamento muri	Nessuno	Frontale	100.000,00 per sinistro e per anno
Terrorismo, sabotaggio	Scoperto 10% Minimo 10.000,00	Nessuna	15.000.000,00 per sinistro e per anno
Fenomeno elettrico	Nessuno	Frontale	500.000,00 per sinistro e per anno
Beni in refrigerazione e/o temperatura controllata	Nessuno	Frontale	200.000,00 per sinistro e per anno

Collasso Strutturale	Scoperto 10% Minimo 10.000,00	Nessuna	1.500.000,00 per sinistro e per anno
Smottamento, cedimento e franamento del terreno	Scoperto 10% Minimo 10.000,00	Nessuna	1.000.000,00 per sinistro e per anno
Beni elettronici ed elettromedicali	Nessuno	2.000,00	3.000.000,00 per sinistro e per anno
Beni elettronici ad impiego mobile in fase di trasporto	Nessuno	2.000,00	100.000,00 per sinistro e 200.000,00 per anno
Beni elettromedicali ad impiego mobile durante la giacenza	Nessuno	2.000,00	100.000,00 per sinistro e 500.000,00 per anno
Supporti Dati e Ricostruzione Dati	Nessuno	Frontale	200.000,00 per sinistro e per anno
Conduttori esterni	Nessuno	Frontale	100.000,00 per sinistro e per anno
Guasti macchine	Scoperto 10% Minimo 5.000,00	Nessuna	1.500.000,00 per sinistro e per anno
<u>Furto Rapina Estorsione Scippo</u>			
Furto	Nessuno	1.000,00	300.000,00 per sinistro e per anno
Con i seguenti sottolimiti:			
Rapina/ Estorsione	Nessuno	1.000,00	200.000,00 per sinistro e per anno
Scippo	Nessuno	1.000,00	10.000,00 per sinistro e per anno
Furto senza scasso	Scoperto 10% Minimo 1.000,00	Nessuna	10.000,00 per sinistro e per anno

Beni Assicurati posti all'aperto	Scoperto 10% Minimo 1.000,00	Nessuna	10.000,00 per sinistro e per anno
Furto con destrezza di Beni Assicurati	Nessuno	1.000,00	10.000,00 per sinistro e per anno
Portavalori	Nessuno	1.000,00	10.000,00 per sinistro e per anno
Valori ovunque riposti	Nessuno	1.000,00	5.000,00 per sinistro e per anno
Valori in cassetti e registratori di cassa	Nessuno	1.000,00	5.000,00 per sinistro e per anno
Valori e Preziosi contenuti nei mezzi di custodia all'interno dei Beni Immobili	Nessuno	500,00	10.000,00 per sinistro e per anno
Valori e Preziosi contenuti nei mezzi di custodia all'esterno dei Beni Immobili	Scoperto 10% Minimo 1.000,00	Nessuna	10.000,00 per sinistro e per anno
Guasti ed atti vandalici ladri	Nessuno	1.000,00	25.000,00 per sinistro e per anno

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RAMO ALL RISKS PROPERTY PER UN PERIODO DI ANNI DUE E MESI SEI, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI.

Domanda di partecipazione

(da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72)¹

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000.

Denominazione Operatore economico	
Tipologia societaria	
Partita IVA/Codice fiscale	
Forma di partecipazione alla procedura	

Il sottoscritto ²

nella sua qualifica di:

- ☐ Legale Rappresentante
- ☐ Istitore
- ☐ Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)
- ☐ Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)

Chiede di partecipare in qualità di:

- ☐ operatore singolo
- ☐ componente del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario (*indicare se costituito o costituendo*) formato da: (indicare i ruoli ricoperti)
- ☐ consorzio stabile/Consoziata del consorzio stabile_____

¹ L'imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E con riferimento alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto.

² Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore:

- dell'Operatore singolo
- dei Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice e delle eventuali consorziate esecutrici nelle parti pertinenti
- dei Consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice e delle eventuali consorziate esecutrici nelle parti pertinenti
- della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o Consorzi Ordinari costituiti
- da tutte le imprese raggruppate di un RTI nel caso di RTI ancora da costituire o costituiti limitatamente alle parti pertinenti
- da tutte le imprese consorziate nel caso di un Consorzio Ordinario ancora da costituire o costituiti limitatamente alle parti pertinenti
- della impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;
- da tutte le imprese retiste nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
- del Gruppo Europeo Interesse Economico

- ☐ Consorzio tra società cooperative/consorziata del consorzio tra società cooperative_____
- ☐ Consorzio tra imprese artigiane/consorziata del consorzio tra società cooperative_____
- ☐ Rete dotata di organo comune costituita tra le seguenti imprese
- ☐ Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza, costituita tra le seguenti imprese.....
- ☐ GEIE costituito tra.....
- ☐ altro (indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore)

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

[Dichiarazioni che devono essere rese solo dalle consorziate che prestano i requisiti:

- DICHIARA di prestare al Consorzio _____ il/i seguente/i requisito/i _____
 - DICHIARA di aver conseguito l'ammissione al Bando SDA_____
- In alternativa, nel caso in cui la/e consorziata/e abbia/no presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS ma non risulti/ino a tale data ancora ammessa/e:***
che, pur non essendo ammessa/e alla data di scadenza di presentazione delle offerte, ha presentato entro tale termine la domanda di ammissione allo SDA _____ che allega alla presente dichiarazione.
- CONFERMA tutte le dichiarazioni sostitutive inviate con la domanda di ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione, così come eventualmente in seguito modificate e/o rinnovate.]

(Compilare soltanto i campi di interesse)

- 1. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata [da rendere da parte di tutti i componenti il RTI/consorzio ordinario/l'aggregazione di rete se RTI/Consorzio costituendo/se la rete non è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica; dalla sola mandataria se RTI/Consorzio costituito/dall'organo comune se con potere di rappresentanza e soggettività giuridica; solo dai Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d)]**

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

- DICHIARA che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

In caso di raggruppamenti art. 65 comma 2 lett. e) del Codice e consorzi ordinari

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

DICHIARA che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziate esecutrici. [Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore.]

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Sede
-------------------------------	------	------

Solo per il Consorzio stabile, qualora non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio

(Solo per i Consorzi Stabili)

DICHIARA che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dall'Appalto specifico ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (*compilare solo se di interesse*):

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Requisito e relativa misura

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare un proprio DGUE)

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE non ancora costituiti)

(Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/Consorzio ordinario:

- ☐ **DICHIARA** che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ____ <indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo>;
- ☐ **SI IMPEGNA**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.)

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

▪ **DICHIARA:**

- di concorrere per le seguenti imprese: _____

▪ **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

- *(dichiarazione da rendere solo dall'organo comune):* che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____ partita I.V.A. n. _____ oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di _____ al n. _____

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo) (in caso di Rete costituenda):

▪ **DICHIARA:** *(dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete)*

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

2. Dichiarazioni in caso di avvalimento *[in caso di partecipazione in forma associata, dichiarazioni da rendere da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario costituito e costituendo, e da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria]*

▪ **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa _____ *<indicare impresa>* al fine di:

- ☐ dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento

▪ **ALLEGA** il contratto di avvalimento *[si ricorda che ai sensi dell'art. 104 del Codice e con le modalità indicate nel Capitolato d'onori, dovrà allegarsi originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti di cui questi è carente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; si ricorda che d'onori il contratto dovrà riportare, dettagliata indicazione delle risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicare se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità];*

e/o

- ☐ migliorare l'offerta.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

3. Dichiarazioni relative alla partecipazione in più forme e all'unicità di centro decisionale

[[in caso di partecipazione in forma associata, dichiarazioni da rendere da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario costituito e costituendo, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti]

- **DICHIARA** di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziata esecutrice di un consorzio);
o, in alternativa,
- **DICHIARA** di partecipare in più di una forma, _____ *<indicare quali>* e inserisce nel FVOE e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa, idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- **DICHIARA** di non partecipare in qualsiasi forma e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta.

o, in alternativa,

- **DICHIARA** di partecipare in qualsiasi forma e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta e inserisce nel FVOE, e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa, idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad un unico centro decisionale;]
- **DICHIARA** l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1 lett. d) del Codice *(in caso contrario l'OE indica la/e cause di esclusione esistenti tra quelle richiamate, allegando tramite inserimento sul FVOE, e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa, eventuali misure di self cleaning adottate);*

4. Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning

[in caso di partecipazione in forma associata, dichiarazioni da rendere da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario costituito e costituendo, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti]

- **INSERISCE** nel FVOE e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa, la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

5. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

[in caso di partecipazione in forma associata, dichiarazioni da rendere da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario costituito e costituendo, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti]

- ☐ **DICHIARA** che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ____ da _____;
- ☐ **DICHIARA** che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ____ da ____
(solo in caso di raggruppamento)
- ☐ **DICHIARA** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019
- ☐ **ALLEGA** la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

6. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

[in caso di partecipazione in forma associata, dichiarazioni da rendere da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario costituito e costituendo, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti]

- (In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario)*
- **DICHIARA** che è stato emesso il provvedimento ____ *(indicare il tipo di provvedimento ____ Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario)* in data ... da parte di

7. [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l. 190/2012

[in caso di partecipazione in forma associata, dichiarazioni da rendere da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario costituito e costituendo, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti]

▪ **DICHIARA** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____

o, in alternativa,

▪ **DICHIARA** di aver presentato la domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____

o, in alternativa,

▪ **DICHIARA** di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito.]

8. Eventuale dichiarazione di una diversa quota di riserva delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese

▪ **DICHIARA** di riservare in luogo della soglia minima del 20% prevista dall'art. 119, comma 2 del Codice, una soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI pari a _____ per le seguenti ragioni _____ (indicare le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento a fondamento della diversa soglia).

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa dalla mandataria o dal Consorzio).

9. Ulteriori dichiarazioni

▪ **DICHIARA**, altresì di impegnarsi a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;
- rispettare le misure individuate nel bando di gara al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- [applicare al proprio personale il CCNL indicato nel punto 2 del Disciplinare di gara;

o in alternativa

▪ [di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL (indicare il CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico, ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata];

o in alternativa

▪ [di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL (indicare il CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta tecnica];

▪ assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori degli operatori che operano in subappalto.

▪ **DICHIARA**, altresì

- [in caso di partecipazione in RTI/CONSORZIO ordinario costituendi, dichiarazioni da rendere anche da ciascun componente il RTI/consorzio ordinario: di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante>;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento se pubblicati dall'ANAC, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;]

[in caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni che seguono devono essere rese da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario costituito e costituendo e dalle consorziate esecutrici:

- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità di Regione Lombardia, approvato con deliberazione regionale XII/3599 del 16.12.2024 allegata al presente Disciplinare;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante _ approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13 del 16.12.2024, reperibile al link: <https://trasparenza.izsler.it/docForward.jsp?idDoc=3215>, ovvero al sito istituzionale, alla voce *Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta*, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- **SI IMPEGNA** a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.

DICHIARA di aver preso visione della documentazione relativa a:

- *(se presente)* dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell'appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (pubblicato sul sito ____selezionando la voce "_____");
- *(se presente negli atti di gara)* documento ricognitivo redatto dalla stazione appaltante relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (parte integrante del DUVRI);>]

<Ove sia previsto il sopralluogo, inserire:

- **DICHIARA** di aver preso visione dei luoghi come da certificato rilasciato dalla Committente

- **DICHIARA** di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, *(compilare solo se di interesse)* e inserisce le relative certificazioni nel FVOE e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa:

[nel caso di partecipazione associata specificare chi possiede le certificazioni]

- ☐ 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- ☐ 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,³
- ☐ 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente
- ☐

³ Si ricorda che questa riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente. Pertanto chi beneficia di questa riduzione non può indicare anche la precedente.

Norma	Certificazione/marchio posseduti	% di riduzione

▪ **DICHIARA:**

- che la cauzione è stata costituita nella forma di (*indicare se cauzione o fideiussione*).
- (*eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione*) indica il seguente sito internet del garante....., al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante.
- [**Eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico:** che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. _____ intestato a _____, presso _____;]
- **DICHIARA*** di essere a conoscenza che in caso di mancata regolarizzazione a seguito di soccorso istruttorio per mancato pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 la propria offerta verrà esclusa per inammissibilità della stessa;

(*NB: **nel caso di partecipazione in forma associata**, le dichiarazioni di cui sopra è sufficiente che siano rese dalla mandataria o dai consorzi ordinari o necessari)

- [*in caso di partecipazione di un RTI/Consorzio ordinario costituendo, dichiarazione da rendere da parte di tutti i componenti il RTI/Consorzio: **DICHIARA** di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nell'Appalto specifico.*]

10. Dichiarazioni integrative in merito all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999

▪ **DICHIARA*:**

- ☐ **CHE il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda è pari a: _____;**

Selezionare una delle 3 opzioni di seguito riportate.

- ☐ **CHE la propria azienda avendo un numero di dipendenti pari o superiore a 15, è tenuta al rispetto di quanto prescritto dalla legge n. 68/1999;**

in alternativa

- ☐ **CHE la propria azienda avendo un numero di dipendenti inferiore a 15, non è tenuta al rispetto di quanto prescritto dalla legge n. 68/1999;**

in alternativa

- ☐ **CHE la propria azienda pur avendo un numero di dipendenti pari o superiore a 15, non rientra negli obblighi imposti dalla legge n. 68/1999 in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15.**

(*NB: **in caso di partecipazione in forma associata**, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).]

11. [Eventuale, ove previste nel Disciplinare le relative previsioni: Assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale.

Per le procedure di gara NON PNRR/PNC di servizi diversi da quelli di natura intellettuale e per le forniture con posa in opera o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione: Scegliere una delle seguenti opzioni eliminando le altre.

▪ Opzione 1: Poiché la propria azienda occupa più di 50 dipendenti:

☐ inserisce nella FVOE, ove non sia già presente copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006,

☐ inserisce nella FVOE, ove non sia già presente, l'attestazione dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- **DICHIARA** che il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda è pari a: _____;

- **DICHIARA** di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

- <eventuale **DICHIARA** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

- **DICHIARA** di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Committente, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, o per gli appalti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

o, in alternativa,

▪ Opzione 2: Poiché la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50:

- **DICHIARA** che il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda è pari a: _____;

- **DICHIARA** di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto;

- **DICHIARA** che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 o all'articolo 1, comma 6, dell'Allegato II.3;

- **DICHIARA** di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

- **DICHIARA** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali

sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

- **DICHIARA** di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Committente, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, o per gli appalti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

o, in alternativa,

- **Opzione 3: CHE** la propria azienda ha un numero di dipendenti **inferiore a 15** e non è, pertanto, tenuta al rispetto di quanto prescritto. < per le gare NON PNRR/PNC di servizi diversi da quelli di natura intellettuale e per le forniture con posa in opera: dall'art. 1, commi 1,2 e 3 <per gare PNRR/PNC: dall'art.47, comma 2 e 3 e 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021.]

12. Assunzione di ulteriori impegni

DICHIARA, altresì di:

[In caso di partecipazione in forma associata, dichiarazioni da rendere anche da tutti i membri del RTI/Consorzio ordinari se costituendi e dalle consorziate esecutrici.

- accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nella documentazione di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice, in caso di aggiudicazione;
- *(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto di criteri ambientali i sensi della disciplina vigente in materia;
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;

[In caso di partecipazione in forma associata, dichiarazioni da rendere anche da tutti i membri del RTI/Consorzio ordinari costituito e costituendo e dalle consorziate esecutrici:

- **SI IMPEGNA** a dichiarare l'eventuale sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai commissari di gara e/o agli altri soggetti che intervengono nella procedura di gara successivamente alla presentazione dell'offerta, fornendo, in caso di sussistenza, gli elementi utili a consentire la valutazione della stazione appaltante;

13. Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni <eventuale: e del trattamento dei dati>

- **DICHIARA** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
- **AUTORIZZA** la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a consentire - in modalità digitale - l'accesso della documentazione presentata per la partecipazione alla gara ad eccezione delle eventuali parti indicate in offerta tecnica coperte da segreto tecnico e/o commerciale, per le seguenti ragioni _____. **(Fornire adeguate motivazioni, supportate da eventuale documentazione a**

comprova: Si rammenta di non fornire informazioni relative ai contenuti dell'offerta economica e ai giustificativi dell'anomalia e di allegare, nell'apposita busta, copia dell'offerta tecnica oscurata nelle parti coperte da segreto tecnico e/o commerciale)

- **AUTORIZZA** la Stazione Appaltante al trattamento dei propri dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante stessa, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice medesimo.
- **AUTORIZZA** la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- **DICHIARA** che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente: ____;(oppure per gli operatori economici transfrontalieri: l'indirizzo di servizio elettronico____ di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS ____;

(*NB: Le dichiarazioni di cui sopra nel caso di partecipazione in forma associata è sufficiente che siano rese dalla mandataria o dai consorzi ordinari o necessari)

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Firmato Digitalmente

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA - ALL RISKS PROPERTY

Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

L'offerta è stata formulata accettando integralmente il Capitolato Tecnico così come proposto dalla Stazione appaltante.

L'offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti libere (massimo 10) che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

L'offerta è stata formulata apportando varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

__1) _____

__2) _____

__3) _____

__4) _____

__5) _____

__6) _____

__7) _____

__8) _____

__9) _____

__10) _____

La successiva parte della presente Scheda Offerta Tecnica dovrà essere compilata solo nel caso in cui il Concorrente abbia barrato l'opzione che prevede l'inclusione di migliorative predeterminate.

Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.

<i>Elemento A</i>	ELEVAZIONE LIMITE DI INDENNIZZO TERREMOTO (Tabella LIMITI SCOPERTI FRANCHIGIE)
-------------------	---

NO
SI

Il Concorrente non intende elevare il **Limite di Indennizzo Terremoto**

Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella tabella Limiti Scoperti Franchigie del Capitolato Tecnico, il **Limite di Indennizzo pari ad € 15.000.000,00 per sinistro ed anno fino ad un massimo di :**

- ☐ Euro 17.000.000,00;
☐ Euro 20.000.000,00;
☐ Euro 30.000.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

<i>Elemento B</i>	ELEVAZIONE LIMITE DI INDENNIZZO INONDAZIONI, ALLUVIONI (Tabella LIMITI SCOPERTI FRANCHIGIE)
-------------------	--

NO
SI

Il Concorrente non intende elevare il **Limite di Indennizzo Inondazioni, Alluvioni**

Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella tabella Limiti Scoperti Franchigie del Capitolato Tecnico, il **Limite di Indennizzo pari ad € 15.000.000,00 per sinistro ed anno fino ad un massimo di :**

- ☐ Euro 17.000.000,00;
☐ Euro 20.000.000,00;
☐ Euro 30.000.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante

<i>Elemento C</i>	ELEVAZIONE LIMITE DI INDENNIZZO EVENTI ATMOSFERICI (Tabella LIMITI SCOPERTI FRANCHIGIE)
-------------------	--

NO
SI

Il Concorrente non intende elevare il **Limite di Indennizzo Eventi atmosferici**

Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella tabella Limiti Scoperti Franchigie del Capitolato Tecnico, il **Limite di Indennizzo pari ad € 10.000.000,00 per sinistro ed anno fino ad un massimo di :**

- ☐ Euro 12.000.000,00;
☐ Euro 15.000.000,00;
☐ Euro 20.000.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante

<i>Elemento D</i>	RIDUZIONE SCOPERTO INONDAZIONI, ALLUVIONI (Tabella LIMITI SCOPERTI FRANCHIGIE)
-------------------	---

NO
SI

Il Concorrente non intende ridurre lo Scoperto **Inondazioni, Alluvioni**

Il Concorrente si impegna a ridurre, rispetto a quanto previsto nella tabella Limiti Scoperti Franchigie del Capitolato Tecnico, lo **Scoperto 10% minimo € 50.000,00 per singolo fabbricato e contenuto ad un massimo di :**

- ☐ Scoperto 10% minimo € 45.000,00 per singolo fabbricato e contenuto;
- ☐ Scoperto 10% minimo € 35.000,00 per singolo fabbricato e contenuto
- ☐ Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per singolo fabbricato e contenuto;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante

<i>Elemento E</i>	RIDUZIONE SCOPERTO ALLAGAMENTI (Tabella LIMITI SCOPERTI FRANCHIGIE)
-------------------	--

NO
SI

Il Concorrente non intende ridurre lo Scoperto **Allagamenti**

Il Concorrente si impegna a ridurre, rispetto a quanto previsto nella tabella Limiti Scoperti Franchigie del Capitolato Tecnico, lo **Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per singolo fabbricato e contenuto ad un massimo di :**

- ☐ Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per singolo fabbricato e contenuto;
- ☐ Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro
- ☐ Franchigia € 5.000,00 per singolo fabbricato e contenuto;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante

<i>Elemento F</i>	RIDUZIONE SCOPERTO EVENTI ATMOSFERICI (Tabella LIMITI SCOPERTI FRANCHIGIE)
-------------------	---

NO
SI

Il Concorrente non intende ridurre lo Scoperto **Eventi atmosferici**

Il Concorrente si impegna a ridurre, rispetto a quanto previsto nella tabella Limiti Scoperti Franchigie del Capitolato Tecnico, lo **Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro ad un massimo di :**

- ☐ Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro;
- ☐ Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro
- ☐ Franchigia € 10.000,00 per sinistro;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante

Riparto Assicurativo :

data.....

firma _____

FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA

Spett.le

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia

e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"

Via Bianchi 7

25124 Brescia

DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA

LOTTO N. 1 ALL RISKS PROPERTY

La _____, con sede in _____, Via
_____, tel. _____, capitale sociale in Euro
_____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
_____ al n. _____, codice fiscale _____, partita IVA n.
_____, in persona del _____ e legale rappresentante
Sig. _____,

oppure

procuratore speciale Sig. _____

in relazione alla Procedura Aperta per L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO
PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2026 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2028,
CIG n.,

formula la seguente offerta economica.

L'impresa offerente si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato
Assicurativo Speciale d'Appalto, nel capitolato d'onori e nella propria offerta tecnica

OFFRE

un premio annuo lordo pari a € così calcolato:

Beni Assicurati	Somme assicurate	Tasso Lordo	Premio annuo Lordo
Beni Immobili	€ 127.656.270,00	... ‰	€
Beni Mobili	€ 80.731.790,00	... ‰	€
Terreni	€ 100.000,00	... ‰	€

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della sicurezza aziendale per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):

.....

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della manodopera per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):

.....

_____, li _____

In fede

Firma

PERIODO OSSERVAZIONE 31.12.2022 - 15.03.2026								
Nro Sinistro Compagnia		Compagnia	Nro Polizza	Data Sinistro	Stato Sinistro	Impor to	Importo liquidato	Descrizione
ELB.23.1204.0	SACE BT		1953023	17/05/2023	Pagato	0,00	42.394,78	Allagamento piano a seguito alluvione
ELB.23.2869.0	SACE BT		1953023	24/05/2023	Pagato	0,00	9.550,00	Danno ad ascensore
ELB.23.80775.0	SACE BT		1953023	25/07/2023	Pagato	0,00	4.961,42	Fenomeno elettrico
ELB.23.80776.0	SACE BT		1953023	25/07/2023	Pagato	0,00	98.514,00	Infiltrazioni
ELB.23.116534.0	SACE BT		1953023	25/08/2023	Pagato	0,00	26.875,00	Guasto vaccini
ELB.23.129963.0	SACE BT		1953023	08/09/2023	Pagato	0,00	4.075,60	Sostituzione materiali di un impianto
ELB.24.96832.0	SACE BT		1953023	20/05/2024	Pagato	0,00	149,23	Non rilevato
ELB.25.55685.0	SACE BT		1953023	16/01/2025	Pagato	0,00	7.550,00	Fuoriuscita accidentale di acqua danni a PC
ELB.25.55811.0	SACE BT		1953023	17/02/2025	Pagato	0,00	440,00	Furto PC
ELB.25.55812.0	SACE BT		1953023	18/02/2025	Pagato	0,00	1.329,67	Furto PC
ELB.25.73833.0	SACE BT		1953023	06/04/2025	Senza seguito	0,00	0,00	Furto grondaie rame
ELB.25.116323.0	SACE BT		1953023	23/09/2025	Pagato	0,00	600,00	Danno a materiale biologico X mancato freddo
						0,00	196.439,70	



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
 (ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

BRESCIA

Agli Operatori Economici interessati

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
 AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL
 SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS PROPERTY PER UN UN PERIODO DI ANNI
 DUE E MESI SEI, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI**

FASCICOLO 5.3.1/42/2026

SCHEDA ULTERIORI DATI

- L'Ente è iscritto al N. REA CCIAA di Brescia 88834 ed è soggetto ai CAT NAT
- Si precisa che presso la sede di Brescia è presente un inceneritore per la distruzione di carcasse animali, costituito da un forno Pirostatic PS3 e un forno Minitransit 300 Ciroldi, per una superficie totale coperta di mq. 16.300.

- Sono presenti i seguenti impianti impianti/pannelli fotovoltaici e impianti solari termici NON in uso a terzi:

Brescia	Tetto Palazzo Verde	25 Kw
Brescia	Tetto pensilina magazzino	11 Kw
Brescia	Foresteria	3 KW
Bologna	Tetto Nuovo edificio	40 KW
Forlì	Tetto 2^ e 3^ livello	40 KW
Lodi	Lucernario	1,58 KW

- gli immobili dell'IZSLER sono costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura.

- Viene pubblicato l'elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene ivi inclusa la quantificazione delle apparecchiature elettroniche ed elettromedicali inserite in copertura